

Cl: 8.2  
Fasc:N.7.3/2014

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO DI MODIFICA AREA DI STOCCAGGIO OLI MOTORE ESAUSTI ED EMULSIONI  
(AREA A4), LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LAGNASCO.  
PROPONENTE: AMAMBIENTE S.R.L., VIA VALPARASCO N. 4/A, 12030 - LAGNASCO.  
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 29.01.2026 con prot. di ric. n. 8740, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della ditta AMAMBIENTE S.r.l., con sede legale in Via Valparasco n. 4/a, 12030 Lagnasco (CN);
- con nota provinciale prot. n. 9245 del 30.01.2026 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 30.01.2026 al 28.02.2026;
- con nota prot. n. 9243 del 30.01.2026, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. **B.7.z.a)** della L.R. 13/2023 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" e **B.7.t)** "*Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)*".
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - **I'ASLCN1** con nota prot. ric. n. 18663 del 27.02.2026, per quanto di competenza, ha comunicato che il progetto non è da assoggettare a VIA sottolineando che, se la Ditta intende installare gli eventuali altre due serbatoi citati nel "Progetto preliminare e studio preliminare ambientale" dovrà essere valutato se l'impianto potrà ricadere nell'ambito di applicazione della

Direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III).

- In data 03 marzo 2026 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che dall'istruttoria tecnica svolta e sulla base dell'apporto istruttorio del settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 19342 del 02.03.2026 e di ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 20266 del 04.03.2026, ha evidenziato quanto segue:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per la modifica sostanziale di AIA ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La ditta attualmente esercita attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, attività IPPC 5.5 ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3422/2022/VI.9 rilasciata in data 12/05/2022.

**2. dal punto di vista tecnico**, il progetto consiste:

- ampliamento dell'area A4 nel piazzale Nord, attualmente utilizzata come area di manovra dei mezzi, mediante realizzazione di una nuova vasca di contenimento, con volume di circa 210 m<sup>3</sup>, all'interno della quale saranno installati tre nuovi serbatoi metallici ad asse verticale, aventi capacità pari a 40 m<sup>3</sup>/cad. Il bacino di contenimento è in grado di ospitare cinque serbatoi, tuttavia, in questa fase, ne sono previsti tre. I serbatoi e i bacini di contenimento attualmente presenti saranno mantenuti;
- costruzione di un locale tecnico adibito ad ospitare le pompe e i quadri elettrici al servizio dei nuovi serbatoi di stoccaggio;
- realizzazione del pavimento in calcestruzzo dell'area di carico/scarico. L'area di carico e scarico, ad oggi con pavimentazione in asfalto, sarà impermeabilizzata tramite la posa di un pavimento in calcestruzzo, dotato di pozzetti di raccolta per convogliare le acque meteoriche al sistema di trattamento;
- realizzazione di un nuovo sistema di trattamento delle acque meteoriche. L'area di carico e scarico a servizio della nuova porzione dell'area A4 sarà dotata di un sistema di trattamento delle acque meteoriche dedicato. Tale sistema verrà connesso all'impianto di gestione delle acque meteoriche che interesserà l'intero piazzale Nord, attualmente privo di tale dotazione, poiché classificato come superficie non scolante. In conseguenza di tali interventi, verrà aggiornato il Piano di gestione delle acque meteoriche;
- inserimento di nuovi punti di emissioni in atmosfera: con l'installazione dei tre nuovi serbatoi verticali verranno aggiunti i rispettivi sfiati, ciascuno dei quali costituirà un nuovo punto emissivo. I punti emissivi attuali (E1, E2, E3), relativi agli sfiati dei serbatoi orizzontali presenti nell'area A4, rimarranno invariati.

**3. dal punto di vista ambientale** dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

**a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti**

In merito all'aumento dei rifiuti si ricorda che la ditta nel 2019 aveva un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'anno di 1100 Mg e ne ha richiesti 1900 Mg/a, mentre per i pericolosi è passata da 4450 Mg/a a 6500 Mg/a sempre senza modificare la capacità massima istantanea.

Nel 2020 sono state nuovamente richieste delle modifiche sui rifiuti trattati annualmente passando da 1900 Mg/a a 2900 Mg/a per i rifiuti non pericolosi e da 6500 a 7500 Mg per i pericolosi.

Nel 2023 l'aumento dei quantitativi annui richiesto è stato: rifiuti non pericolosi da 2900 a 5000 Mg/a, rifiuti pericolosi da 7500 a 9000 Mg/a, senza andare a modificare la capacità massima istantanea.

Nell'arco di pochi anni la ditta ha richiesto delle modifiche sempre tramite la fase di valutazione preliminare e verifica passando da 1100 Mg/a a 5000 Mg/a per i rifiuti non pericolosi e da 4450 a 9000 Mg/a per quelli pericolosi.

Con la modifica oggetto di questa istanza la ditta aumenterebbe sia la capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da 600 a 694,5 Mg sia quella annuale in ingresso di rifiuti pericolosi (da 9000 a 11000 Mg) e non pericolosi (da 5000 a 6000 Mg).

Riguardo alle terre e rocce da scavo se sono sottoposte al regime del sottoprodotto occorre richiamare quanto disposto dal D.P.R. 120/2017 in particolar modo i volumi dovranno essere calcolati dalle sezioni di progetto e a seconda della destinazione la ditta dovrà presentare o il piano di utilizzo, o la dichiarazione di riutilizzo o il rispetto del art. 24, comma 1.

#### **b) Gestione acque**

Risulta mancante il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche: la Ditta dichiara che verrà presentato in sede di istanza di modifica sostanziale dell'AIA, pertanto le valutazioni in merito all'adeguatezza dei sistemi di trattamento e alla corretta gestione delle acque di prima e seconda pioggia sono rimandate al procedimento successivo.

Dovranno essere forniti chiarimenti in merito alle modalità di gestione delle acque eventualmente accumulabili all'interno della nuova vasca di contenimento dei serbatoi.

Nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, per ciascun impianto e a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui, con lo scopo di gestire eventuali eventi incidentali/accidentali. Il dispositivo dovrà esser rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1:500 dove dovrà esser chiarita la posizione dello stesso con apposita indicazione planimetrica.

Sul campo, i punti di intercettazione rapida dovranno essere resi ben visibili con apposita segnaletica sia verticale sia orizzontale.

Si ritiene opportuno che tutte le attività relative alle manutenzioni ordinarie/straordinarie vengano registrate su apposito registro e rese disponibili agli enti di controllo in sede di verifica.

Le fasi di scavo dovranno essere opportunamente monitorate al fine di evitare sversamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera impiegati. Al fine di evitare contaminazioni esterne, potrà essere opportuno recintare il cantiere e confinare l'area di stoccaggio per impedire eventuali scarichi di materiale potenzialmente inquinato sul materiale stoccato.

#### **c) Verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015**

Per quanto riguarda la normativa Seveso l'azienda precisa che: "i rifiuti che verranno gestiti nell'area A4 post-ampliamento saranno gli stessi già trattati attualmente nell'area A4. Questi non rientrano tra quelli soggetti alla normativa Seveso". In merito a tale aspetto, si invita l'azienda a fornire maggiori informazioni circa la classificazione di pericolo, ai sensi del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), degli oli esausti e di altre eventuali tipologie di rifiuti presenti in azienda che potrebbero essere ricompresi nell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015; considerando altresì l'assetto massimo configurabile post modifica, comprensivo di tutti i serbatoi potenzialmente installabili nelle relative vasche di contenimento ed i quantitativi massimi stoccabili.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 105/2015 le sostanze pericolose da includere nella valutazione dell'assoggettabilità includono: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio.

#### **Considerato che:**

- a) La destinazione d'uso dell'area rimarrà invariata, continuando a essere impiegata per lo stoccaggio delle medesime tipologie di rifiuti, sui quali saranno eseguite le operazioni attualmente autorizzate;
- b) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo procedimento di modifica sostanziale di AIA e di aggiornamento del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche dell'impianto in oggetto.

In data 03 marzo 2026, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 20266 del 04.03.2026 (Allegato n. 1), dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. n. 9342 del 02.03.2026 (Allegato n. 2) e del parere di ASLCN1 di cui alla nota prot. ric.

n. 18663 del 27.02.2026 (Allegato n. 3), **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. *Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Gestione acque, c. Verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015*".

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

**Vista** la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** le note prot. ric. n. 20266 del 04.03.2026 da parte di Arpa - Dipartimento Territoriale di Cuneo, prot. n. 19342 del 02.03.2026 del Settore provinciale Tutela del Territorio e prot. ric. n. 18663 del 27.02.2026 dell'ASLCN1, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.01.2026 con prot. di ric. n. 8740, da parte del legale rappresentante della Ditta AMAMBIENTE S.r.l., con sede legale in Via Valparasco n. 4/a, 12030 Lagnasco (CN), ditta per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di modifica AIA ex D.Lgs. 152/06 per la realizzazione e la messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni evidenziate in premessa al punto 3 lettere "a. *Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Gestione acque, c. Verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015*".

nonché quelle dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti:

- a) schede tecniche relative ai nuovi serbatoi da installare che riportino i seguenti dati:
  - materiale idoneo al contenuto (tipo di acciaio utilizzato e sue certificazioni);
  - applicazione (per liquidi infiammabili, non infiammabili, etc...);
  - norme di riferimento a cui il serbatoio è conforme (UNI EN 14015, D.M. 174/2004);
  - attestazioni di conformità alle normative vigenti (ad es. UNI EN 1090 - normativa europea per la realizzazione delle strutture in acciaio, che ha reso obbligatoria l'apposizione del marchio CE per le carpenterie metalliche);
- b) caratteristiche tecniche: misure (altezza, lunghezza, diametro), capacità in litri e peso del serbatoio;
- c) manutenzione, ispezione e controlli periodici previsti sui nuovi serbatoi in funzione delle loro caratteristiche, al fine di verificare la loro idoneità all'uso;
- d) planimetrie quotate, dotate di scala metrica e grafica, affinché possano essere verificate le distanze minime tra i serbatoi adiacenti e tra i serbatoi e le pareti dei bacini di contenimento, come richiesto dall'Allegato C del D.M. 16 maggio 1996 n. 392;
- e) dichiarazione di idoneità statica, redatta da tecnico abilitato, relativa alla platea dei bacini di contenimento, che consideri i carichi applicati, comprensivi dei due serbatoi aggiuntivi potenzialmente installabili nella vasca, affinché sia garantita la resistenza meccanica;
- f) descrizione del tipo di impermeabilizzazione utilizzata per la superficie del bacino di contenimento e delle precauzioni messe in atto durante l'installazione dei serbatoi per evitarne il danneggiamento. Dimostrare inoltre, con apposito certificato, la tenuta idraulica dell'impermeabilizzazione a fine lavori;
- g) confronto puntuale con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" di cui alla Circolare del MATTM n. 1121 del 21/01/2019 e trasmissione, previa istanza relativa alla modifica dell'attività per il Certificato di Prevenzione Incendi, del relativo progetto aggiornato e sottoposto alla valutazione dei VV.FF., secondo quanto descritto nello Studio preliminare ambientale;
- h) aggiornamento del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche per l'inserimento della nuova attività di gestione rifiuti nella nuova porzione dell'Area A4, oggetto dell'intervento;
- i) aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e delle procedure del Sistema di Gestione della Qualità e dell'Ambiente, nelle parti coinvolte dalla modifica, tenendo conto dei nuovi serbatoi, dei relativi bacini di contenimento e del nuovo sistema di captazione e trattamento delle acque nell'area A4;
- j) al fine di permettere il riutilizzo, come sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo (ricavate dai lavori di costruzione della vasca di contenimento dei nuovi serbatoi e dalla realizzazione delle opere accessorie e di regimazione delle acque) dovranno essere verificate le condizioni previste dal D.P.R. 120/2017. In particolar modo i volumi dovranno essere calcolati dalle sezioni di progetto e, a seconda della destinazione, la ditta dovrà presentare o il piano di utilizzo, o la dichiarazione di riutilizzo o il rispetto del art. 24, comma 1;
- k) descrizione dei nuovi punti di emissione in atmosfera e degli impianti di abbattimento installati sui medesimi al fine dell'aggiornamento del quadro emissivo dell'AIA. Tenuto conto del raddoppio dei punti di emissione in atmosfera (n. 3 sfiati su serbatoi esistenti + n. 3 sfiati su serbatoi in progetto), illustrare, altresì, le valutazioni tecniche condotte per definire le tempistiche di sostituzione dei carboni attivi sulla base delle caratteristiche di concentrazione e flusso in massa di inquinanti negli effluenti gassosi da trattare e delle caratteristiche dei carboni attivi stessi, il tutto al fine di rispettare la prescrizione n. 2 del comparto "emissioni in atmosfera" dell'All. 1 dell'AIA;
- l) dovrà essere presentata una specifica valutazione previsionale di impatto acustico, conforme alla normativa vigente;
- m) in considerazione dell'incremento di rifiuti pericolosi, fornire un aggiornamento del confronto con i disposti del D.Lgs. n. 105/2015 e s.m.i. (Seveso III) tenendo conto delle caratteristiche di pericolosità dei combustibili, materie prime ed ausiliarie e rifiuti che, all'uopo, devono essere espressamente indicati (classi di pericolo H e HP e correlazione con categorie di pericolo

dell'All. I del D.Lgs. n. 105/2015 e s.m.i.). Fornire, altresì, una descrizione del funzionamento della procedura informatica per il monitoraggio dei quantitativi di rifiuti rientranti nella direttiva Seveso.

### **STABILISCE**

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i pareri dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 20266 del 04.03.2026 - Allegato n. 1), del Settore provinciale Tutela del Territorio (nota prot. n. 19342 del 02.03.2026 - Allegato n. 2), di ASLCN1 (nota prot. ric. n. 18663 del 27.02.2026 - Allegato n. 3).

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

<p><b>ESTENSORE:</b> Arch. Elisa Piccino Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
---